



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Ten. Alberti, 1 - 27041 CASANOVA LONATI (PV) - Tel. 0385/57108 - Fax. 0385/57514

Prot. n.1187/2017

del 28.08.2017

ORDINANZA N. 2/2017 del 28 agosto 2017 per la limitazione dell'orario per le lavorazioni che arrechino disagio

IL SINDACO

Premesso che:

- tra gli inquinamenti di tipo fisico necessita considerare l'inquinamento da rumore che interessa percentuali sempre crescenti di popolazione ed i cui effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;
- il disagio e l'impatto sulla vivibilità del territorio comunale derivante dalle lavorazioni caratterizzate da un elevato grado di emissioni olfattive è sicuramente rilevante;

Atteso che tra i doveri del Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - è quello di minimizzare il disagio della cittadinanza anche attraverso l'adozione di provvedimenti che migliorino la vivibilità del territorio;

Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n.26 del 19 novembre 2001 con la quale veniva approvata in variante al Regolamento d'Igiene tipo di Regione Lombardia la nuova formulazione dell'art.7, capitolo 8 del Titolo II, limitando gli orari nei quali è possibile effettuare lavorazioni rumorose;

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.14 del 23 maggio 2017, ed in particolare l'art.9 over regola gli orari di spandimento dei fanghi da depurazione;

Visto l'art.50 comma 5 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1. che gli orari utili per porre in essere le lavorazioni dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere che siano caratterizzate da emissioni acustiche rilevanti, durante i giorni festivi, sono limitati alle seguenti fasce: dalle 8:00 alle 17:00;
2. che le lavorazioni che siano caratterizzate da rilevanti emissioni olfattive, tra cui quelle attinenti allo spandimento di fanghi da depurazione, siano vietate dal venerdì alla domenica, questi compresi.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza per la durata di 30 giorni consecutivi, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199), oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).

Casanova Lonati, 28 agosto 2017

IL SINDACO
LUCATO STEFANO



COMUNE DI CASANOVA LONATI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza n. /2014, viene pubblicata all'albo pretorio comunale e nei luoghi di pubbliche affissioni sul territorio comunale, in data odierna, per 30 giorni consecutivi, ovvero dal al con n.

Casanova Lonati,

L'addetto alla pubblicazione

.....